



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 430

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Finco, Rizzotto, Boron, Semenzato, Colman, Michieletto, Brescacin, Dalla Libera, Gerolimetto, Sandonà, Possamai e Valdegamberi *

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2003, N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA”.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 marzo 2019.

* Con nota del 3 aprile 2019, prot. 4869 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 aprile 2019, prot. 5102 i consiglieri Gerolimetto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 aprile 2019, prot. 5103 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 aprile 2019, prot. 5104 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge.

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2003, N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA”.

Relazione:

La presente proposta di legge nasce dalla necessità, purtroppo urgente, di garantire alla Regione del Veneto uno strumento legislativo con il quale far fronte alle emergenze in agricoltura e selvicoltura.

Solo l'ultima emergenza risalente al 29 ottobre 2018, causata dal maltempo, ha distrutto nell'agordino 643 mila metri cubi di bosco e si stimano danni, nelle zone colpite, per oltre 1 miliardo di euro; determinante è stata la devastazione del patrimonio forestale che registra un danno quantificabile in € 508.747.000 correlabile al danno del patrimonio paesaggistico ambientale per € 121.186.178. Per fronteggiare gli interventi di prima emergenza e avviare le attività di ripristino delle funzionalità dei servizi essenziali e delle infrastrutture strategiche, sono stati immediatamente impiegati fondi pari a € 26.379.147,00 e si sono resi necessari ulteriori spese connesse alla messa in sicurezza dei luoghi e ai servizi necessari per il ripristino della condizione ante emergenza pari a € 78.275.902.

Nel territorio regionale, a partire dal 2014, è stato riconosciuto lo “stato di emergenza” per dieci eventi eccezionali: fenomeni temporaleschi di forte intensità, eccezionali eventi atmosferici, i quali hanno portato a “danni ad imprese e attività produttive” (dove sono raccolti anche i danni relativi alle attività agricole), per milioni di euro.

Scendendo nel dettaglio, ad esempio, a seguito delle eccezionali avversità verificatesi il giorno 10 agosto 2017, sono stati provocati ingenti danni nelle fasce litoranee del territorio regionale per un totale di 73.759.123,97 euro, di cui 42.442.280,96 euro, per “danni ad imprese e attività produttive”.

Con il presente progetto di legge si intende modificare la Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, introducendo l'articolo 64-bis “Istituzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura e selvicoltura” con il quale la Giunta regionale stabilisce con un apposito Regolamento i criteri e le modalità per la gestione del fondo stesso e l'erogazione di contributi. Il presente testo, in armonia con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale è alimentato annualmente con il suddetto fondo.

In sede di prima applicazione, il Regolamento è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2003, N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA”.

Art. 1 - Modifica della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Dopo l'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 64 bis - Istituzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura e selvicoltura.

1. La Regione è autorizzata a costituire un “Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura e selvicoltura” per i danni ai fondi e alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche, dalle calamità naturali e dalle epizootie per interventi selvicolturali quali la formazione e la ricostruzione di boschi e le cure colturali di ogni tipo. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.

2. La Giunta regionale stabilisce con apposito Regolamento criteri e modalità per la gestione del fondo e l'erogazione di contributi di cui al comma 1.

3. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ai sensi degli articoli 107 e 108 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

5. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti, sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

6. Nei casi di assoluta urgenza e necessità, l'amministrazione del Fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in euro 700.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente per euro 700.000,00 le risorse della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021.

2. Agli oneri in contro capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in euro 300.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente per euro 300.000,00 le risorse della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,

Programma 03 “Altri fondi”, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021.

Art. 3 - Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione il Regolamento di cui all’articolo 1 è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifica della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”..... | 3 |
| Art. 2 – Norma finanziaria..... | 3 |
| Art. 3 - Norma di prima applicazione | 4 |